



Comunicato Ufficiale n.169 del 24 Giugno 2025

Stagione Sportiva 2024/2025

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it –

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

MOTIVI – udienza del 23.06.2025 – rif. Dispositivo di cui al C.U. n° 168

Deferimento:

- del Sig. Pittorra Gianni;
 - della U.S.D. Nuorese 1930.
- (procedimento prot. 28818/641 pfi 24-25)**

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND,

- letti gli atti;

- sentiti il rappresentante della Procura Federale della FIGC, il difensore dei deferiti, il sig. Pittorra all'udienza del 23.6.2025, la Procura Federale sostenendone la responsabilità ha chiesto l'inibizione per mesi 8 (otto) per il Presidente sig. Gianni Pittorra e Euro 1.200 quale ammenda per la società incolpata a titolo di responsabilità diretta. La difesa ha chiesto di mandare assolti gli incolpati, in via subordinata l'applicazione delle sanzioni nel minimo edittale previsto e a sostegno della propria tesi ha formulato delle istanze istruttorie;

- osserva in fatto e diritto quanto segue.

La Procura Federale della FIGC ha deferito di fronte al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND il sig. Gianni Pittorra, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 e la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930, per rispondere:

1.- il sig. Pittorra Gianni, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Nuorese Calcio 1930: a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 91, commi 1 e 2, e 92, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso depositato in data 1 settembre 2023 un contratto di collaborazione contenente condizioni economiche differenti rispetto a quanto concordato con il sig. Luca Rusani, così da determinare la sussistenza di due accordi economici di cui l'uno destinato alla mera registrazione nel portale federale, che riporta l'importo di Euro 5.000,00 quale compenso per il tecnico, e l'altro non registrato al quale è stata data esecuzione nel periodo compreso tra l'1 settembre 2023 ed il 27 dicembre 2023 che riporta l'importo effettivamente pattuito tra le parti pari ad Euro 16.200,00; con contestazione della recidiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nella corrente stagione sportiva, già subito una sanzione per fatti della stessa natura con provvedimento del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 122 del 12 marzo 2025, confermato con rideterminazione delle sanzioni applicate con decisione della Corte Federale d'Appello n. 100 del 18 aprile 2025;

2.- la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Pittorra Gianni, così come riportati nel precedente capo di incolpazione.

Il sig. Pittorra e la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 si sono costituiti con il ministero dell'Avv. Gabriele Costa ed hanno depositato memoria con cui hanno chiesto siano dichiarati infondati gli addebiti, nonché insussistenti i presupposti per la recidiva e, in subordine, l'applicazione delle sanzioni nel minimo edittale.

Il procedimento in esame ha origine dal lodo del Collegio arbitrale LND – AIAC del 17 dicembre 2024, relativo alla vertenza n. 2324.66 tra il sig. Luca Rusani e la U.S.D. Nuorese Calcio 1930, promossa dal primo, già tecnico della prima squadra della Nuorese Calcio 1930 per la stagione sportiva 2023/2024 ed esonerato il 27 dicembre 2023, avente ad oggetto la richiesta di pagamento in proprio favore della somma di euro 10.800,00 a titolo di compenso residuo ancora dovuto dalla Nuorese per tale stagione sportiva.

In tale giudizio, il tecnico allegò e produsse a sostegno delle proprie pretese un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in cui la società si impegnava a corrispondergli un compenso complessivo annuo di euro 16.200,00 ed evidenziò di aver ricevuto soltanto tre rate da Euro 1.800,00 ciascuna, per un totale di euro 5.400,00, relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2023. Resistette la Nuorese producendo il contratto intercorrente con il tecnico depositato presso la FIGC, del tutto identico a quello prodotto dal ricorrente eccetto che per la pagina n. 2, dove il compenso totale annuo indicato era di euro 5.000,00 e domandò in via riconvenzionale, in particolare, la restituzione di euro 400,00, sostenendo che essa fosse stata versata in eccesso rispetto a quanto complessivamente pattuito per un errore di calcolo.

Il Collegio arbitrale, ritenendo dovesse darsi rilevanza soltanto al contratto effettivamente depositato presso la FIGC rigettò la domanda del tecnico e accolse la domanda riconvenzionale della società e, tuttavia, trasmise gli atti alla Procura Federale per svolgere accertamenti e valutazioni di propria competenza in ordine all'esistenza di due accordi contrattuali tra la società e il tecnico per i medesimi importi.

Dall'istruttoria compiuta dalla Procura Federale, i cui esiti sono liberamente apprezzati dal Tribunale, emerge la fondatezza degli addebiti contestati, documentalmente provati tanto da ritenere superfluo qualsivoglia istruzione probatoria.

Risulta infatti quanto segue.

Durante l'audizione presso la Procura Federale, il sig. Rusani e il Direttore Sportivo della Nuorese Calcio 1930 hanno confermato che l'accordo prevedeva un compenso di Euro 16.200,00 per l'intera stagione 2023/2024. Il contratto era stato firmato a fine agosto 2023 presso la sede della società Pittorra Trasporti, alla presenza di testimoni, poiché la sede della Nuorese Calcio 1930 non era attrezzata per la stampa e la trasmissione del contratto. Il documento era stato inviato via email al Direttore Sportivo, che ha prodotto la relativa mail del 29 agosto 2023, con l'accordo allegato, il quale riportava il compenso annuale concordato di euro 16.200,00.

Tale versione dei fatti trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dal sig. Roberto Catte, dirigente della U.S.D. Nuorese Calcio 1930, il quale ha partecipato alle trattative per il tesseramento del sig. Luca Rusani: l'accordo prevedeva un compenso di euro 1.800,00 mensili per nove mesi, oltre a un premio di Euro 1.800,00 per la eventuale promozione della squadra nel campionato di Eccellenza.

Del tutto non credibili sono le dichiarazioni del sig. Gianni Pittorra e del sig. Antonello Pittorra, i quali hanno affermato che, a fronte di una richiesta di compenso da parte del Rusani, durante le trattative, di euro 18.000,00 annui, poi lo stesso si sarebbe accordato per un compenso di appena euro 5.000,00 annui, accontentandosi di una generica promessa verbale di adeguare il compenso nel corso della stagione sportiva in caso di reperimento di nuovi fondi e che il contratto recante il compenso di euro 16.200,00 sarebbe stata solo una bozza inviata per errore e che il pagamento al Rusani della complessiva somma di euro 5.400,00 (ossia 400 euro in più di quanto asseritamente pattuito) sarebbe stato il frutto di un errore contabile.

Ed infatti sia le dichiarazioni delle parti, sia i loro comportamenti successivi, di cui vi è traccia documentale, evidenziano come il contratto concluso recasse il compenso di euro 16.200,00 e come tale contratto sia stato parzialmente adempiuto fino all'esonero del Rusani, avvenuto nel mese di dicembre 2023. Sono da valorizzare in tal senso i seguenti elementi:

a) l'entità stessa del compenso mentre consente di ritenere congruo e ragionevole quello di euro 16.200,00 annui, oltre il premio per eventuale promozione, consente di ritenere del tutto irragionevole quello di euro 5.000,00 per una intera stagione sportiva, dovendosi anche tenere conto che il tecnico doveva viaggiare costantemente da Sassari, luogo di residenza, a Nuoro, sede della squadra;

b) la mail di trasmissione del contratto recante il compenso di euro 16.200,00 dalla società al direttore sportivo, acquisita agli atti del procedimento direttamente dal destinatario, è datata 29 agosto 2023 ed il corpo del testo è chiaro ed inequivoco, oltre che perentorio, nell'affermare testualmente "*Ciao fai firmare grazie*": il testo della comunicazione è del tutto incompatibile con l'invio di una bozza del contratto, in quanto contiene una vera e propria disposizione con la quale viene chiesto al direttore sportivo di far firmare l'accordo allegato, ed a tanto deve aggiungersi che la data della mail è incompatibile con una prosecuzione delle trattative, essendo a ridosso dell'inizio della stagione sportiva, sicché esso condensa l'accordo definitivo raggiunto dalle parti;

c) l'importo di euro 16.200,00 è divisibile in rate mensili di euro 1.800,00, ciascuna, che sono proprio l'importo delle tre mensilità pacificamente ricevute dal tecnico, con pagamenti effettuati come segue: euro 1.800,00 in contanti il 1 settembre 2023; euro 1.800,00 con bonifico bancario il 3 novembre 2023, con causale

"rimborso mese ottobre 2023"; euro 800,00 in contanti il 5 dicembre 2023; euro 1.000,00 con bonifico bancario il 5 dicembre 2023, con causale "rimborso novembre 2023", segno questo che le parti stavano eseguendo l'accordo che prevedeva il compenso di euro 16.200 annui;

d) del tutto inconsueta ed irragionevole sarebbe la scelta di pagare integralmente nei primi mesi del rapporto l'intero compenso annuale previsto (a dire degli incolpati di euro 5.000 e per di più in eccesso, essendo stati corrisposti euro 5.400), laddove l'art. 6 del contratto di collaborazione prevedeva pagamenti mensili posticipati. Tale formulazione è, infatti, presente in entrambe le versioni del contratto, sia quella da euro 5.000,00 che quella da euro 16.200,00, tanto più ove si consideri che gli incolpati giustificano la pattuizione successiva di euro 5.000,00 con le difficoltà economiche in cui versava la società: non si comprende allora per quale ragione essa avesse scelto di onorare interamente con un anticipo di oltre sei mesi il contratto con il sig. Rusani.

Pertanto, vi è una chiara discrepanza tra l'accordo parzialmente eseguito e il contratto depositato dalla Nuorese Calcio 1930, che non rispecchia gli accordi effettivamente raggiunti con l'allenatore. La società e il suo presidente dell'epoca, sig. Gianni Pittorra, sono pertanto responsabili per aver depositato alla FIGC un accordo con condizioni economiche differenti e inferiori rispetto a quanto concordato con il sig. Rusani.

Ulteriore elemento indiziario a sostegno della fondatezza dell'incolpazione si deve trarre dalla decisione di questo Tribunale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 122 del 12 marzo 2025, recentemente confermata, con riforma in aumento delle sanzioni irrogate dalla Corte Federale d'Appello con decisione n. 100 del 18 aprile 2025, nella quale è stato accertato che il sig. Gianni Pittorra e la Nuorese Calcio 1930, durante la stagione sportiva 2023/2024, a fronte della conclusione con un proprio calciatore di un accordo che prevedeva un compenso di euro 12.800,00 (1.600 euro mensili), avevano depositato presso la FIGC un diverso contratto nel quale era invece previsto - sempre alla pagina 2 non sottoscritta da alcuno - un differente ed inferiore corrispettivo economico pari ad euro 3.000,00 annui, segno questo di consolidato metodo volto a far apparire la pattuizione di compensi di gran lunga inferiori a quelli effettivamente concordati.

Ai fini della determinazione della sanzione, avendo gli incolpati riportato altra sanzione per fatti della stessa natura avvenuti sempre nella stagione sportiva 2023/2024, si deve tener conto anche della recidiva, debitamente contestata dalla Procura Federale, a norma dell'art. 18 C.G.S. che così prevede: "*... alla società, ai dirigenti, ai tesserati della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni*"

Risultano, pertanto, in conformità delle richieste della Procura Federale, congrue le seguenti sanzioni: si determina per il Pittorra l'inibizione di mesi 8 (p.b. mesi 6 + mesi 2 per la recidiva); e per la Nuorese l'ammenda di euro 1.200,00 (p.b. euro 1.000,00 + euro 200 per la recidiva).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna LND, definitivamente pronunciando:

- **dichiara il sig. Gianni Pittorra responsabile dei fatti ad esso ascritti nell'incolpazione e lo sanziona, con applicazione della recidiva contestata, con l'inibizione per mesi 8;**
- **dichiara la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 oggettivamente responsabile per le violazioni ascritte al sig. Gianni Pittorra e la sanziona, con applicazione della recidiva contestata, con l'ammenda di euro 1.200,00.**

Il Segretario
A.Devilla

Il Presidente
G.Cadoni

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il 24 Giugno 2025